



COPIA

COMUNE DI BALZOLA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 2017:
CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI -
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI.**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **VENTITRE'** del mese di **FEBBRAIO**
alle ore **21,00** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti normative, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta **ORDINARIA** di prima convocazione.

N°	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	GRIGNOLIO ARMANDA	SI	NO
2	BARALE GIUSEPPE	SI	NO
3	PACE ANNA	SI	NO
4	CAMAGNA MATTEO	SI	NO
5	BELLAN PATRICK	SI	NO
6	SARESINI MARCO	SI	NO
7	DE LUCA DIANA	SI	NO
8	LOMANTO GIUSEPPE	SI	NO
9	TORRIANO MARCO	NO	SI
10	ASTORI DARIO	NO	SI
11	GRAZIOTTO LUCA	SI	NO

Con l'intervento e l'opera della dr.ssa **DI MARIA** Maria Luisa - **SEGRETARIO COMUNALE**, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora **GRIGNOLIO** Armanda, nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

L'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, nr. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, nr. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

L'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, nr. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Il comma 454 dell' art. 1 della legge n. 232 del 11/12/2016 (legge di stabilità 2017) che differisce al 25/02/2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali.

RILEVATO:

Che a decorrere dall'anno 2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale – IUC (art. 1, comma 639, della Legge 147/2013);

Che tale imposta si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e la fruizione di servizi comunali. La IUC è composta dall'Imposta Municipale Propria - IMU, dal Tributo per i servizi indivisibili – TASI e dalla Tassa sui Rifiuti – TARI;

Che l' IMU grava sulle unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze;

Che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.

Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta a tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. I Comuni, nell'ambito della propria potestà regolamentare, stabiliscono la quota del tributo a carico dell'occupante nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI;

Che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali come definite dal Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Che l'IMU trova disciplina all'art.13 del D.L. nr. 201 del 2011 e smi;

Che la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) all'art 1, comma 10, ha rivisto il regime impositivo delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso e dei terreni agricoli modificando il citato art 13.

In particolare per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, è prevista una riduzione del 50% della base imponibile IMU a condizione che:

- il comodante risiede nello stesso Comune;
- il comodante non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza.(nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
- il comodato deve essere registrato.

Detti immobili scontano l'aliquota ordinaria fissata dai Comuni non essendo più equiparati ad abitazione principale.

Vengono altresì esentati i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD).

Viene, inoltre, ripristinato il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD e IAP.

Che al comma 11 dell'art 1 della predetta Legge n.- 208/2015 sempre in materia di IMU viene reintrodotta l'esenzione per i terreni ricadenti in aree montane o di collina nonché estesa l'esenzione IMU per i terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A della legge 448 del 2001;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile.

Che la TASI trova disciplina nell'art.1 dai commi 669 al 681 della già citata legge di stabilità 2014 e smi,;

Che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU;

Che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;

Che la più volte citata legge di stabilità 2016 al comma 14 dell'art 1 oltre ad aver stabilito l'esenzione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principali, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ha riscritto di conseguenza il comma 669 della legge di stabilità 2014 che definiva il presupposto impositivo del tributo in parola.

Che, pertanto, tale tributo non è dovuto a decorre dall'anno 2016 sia dal possessore che dal detentore di immobile adibite ad abitazione principale.

Che in caso di immobile detenuto a titolo di abitazione principale da soggetto diverso del possessore il possessore, unico soggetto passivo, versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

Che il già citato comma 14 prevede anche la riduzione dell'aliquota degli immobili cosiddetti merce infatti per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

Che il comma 28 della Legge 208/2015 permette ai comuni il mantenimento della maggiorazione TASI previste dal comma 677 della Legge di Stabilità 2014, applicate nell'anno 2015. I Comuni, infatti, potevano elevare l'aliquota minima TASI fino ad un massimo del 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma dell'aliquota della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge in materia di IMU;

Che la TARI è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione impositiva;

Che con le tariffe deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, evidenziati nel piano finanziario.

Che nella determinazione delle tariffe TARI il Comune, a norma della più volte citata Legge di stabilità 2014, può attenersi al Regolamento di cui al D.P.R. 158/1998 o in alternativa può commisurare la tariffa alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuto prodotto per unità di superficie in relazione agli usi o alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Che, allo stato attuale, nella definizione delle tariffe TARI si ritiene opportuno avvalersi dei criteri disciplinati dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 in applicazione del comma 661 dell'art. 1 della L.147/2013 (Legge di stabilità 2014);

Che la tariffa è suddivisa in una quota fissa ed una quota variabile ed è articolata in utenze domestiche e non domestiche;

Per utenze domestiche si intendono le superfici adibite a civile abitazione.

Per utenze non domestiche si intendono le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Che le tariffe della TARI sono determinate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 di pari data del presente atto, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2017.

CONSIDERATO:

Che l'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012 Legge di stabilità 2013 ha disposto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari all'importo calcolato applicando alla base imponibile dei fabbricati di categoria D l'aliquota di base del 7,6 per cento e che tale quota

è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria e che tale riserva vale anche per l'anno 2014.

Che il comma 42 dell'art 1 della legge n. 232 del 11/12/2016 (di stabilità 2017) conferma anche per l'anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli deliberati per il 2015 ad eccezione delle tariffe della TARI.

Che la legge di stabilità 2016 all'art.1 comma 17 prevede modalità di compensazione della riduzione del gettito IMU e TASI per le esenzioni ed agevolazioni sopradescritte previste dalla legge di stabilità 2016 mediante l'incremento del FSC.

Che il comma 449 art. 1 della legge di stabilità 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n.232) ha confermato il ristoro ai comuni per minor gettito IMU e TASI analogamente a quanto avvenuto nel 2016.

Che compete al Consiglio Comunale determinare, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, le aliquote e le detrazioni dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2017, secondo le disposizioni dell'articolo 13 e 14 del D.L. nr. 201/2011, della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) e della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016).

VISTO il Sindaco proporre al Consiglio Comunale, in relazione alle stime di gettito elaborate dagli uffici comunali ed anche in ragione dei trasferimenti per compensazione minori gettito IMU e TASI anno 2017, confermare la aliquote applicate nell'anno 2016.

ESAMINATE, infine, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) 2017, per le utenze domestiche e non domestiche, proposte dalla Giunta Comunale, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2017 in conformità a quanto previsto dalla legge di stabilità 2014, art. 1, comma 654;

RITENUTELE corrispondenti ai principi dettati dalla norma istitutiva del tributo, atte a garantire la copertura dei costi del servizio;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta Unica comunale (IUC) approvato in da Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 05/08/2014 modificato con le deliberazione C.C. n. 6 del 28/04/2016

VISTO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tributi in merito alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Graziotto L.), astenuti zero, resi nei modi di legge;

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI CONFERMARE, per l'anno 2017, le seguenti aliquote IMU applicate nell'anno 2016::

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	3,50 ‰
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	10,00‰
Aliquota aree fabbricabili	8,60‰
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	10,60‰
Terreni agricoli	8,00‰

DI STABILIRE, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze pari €. 200,00;

DI CONFERMARE anche per l'anno 2017 la non applicabilità della TASI a tutte le fattispecie imponibili del tributo.

DI DETERMINARE per l'anno 2017 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti :

UTENZE DOMESTICHE :

TARIFE DI RIFERIMENTO UTENZE DOMESTICHE

	componenti nucleo familiare	ka applicata (coeff. di adattamento per superficie)	kb applicata (coeff. proporzionale e produttività)	tariffa fissa €/mq	tariffa variabile
uso domestico	1	0,84	1	€ 0,4302	€ 133,6605
uso domestico	2	0,98	1,6	€ 0,5019	€ 213,8568
uso domestico	3	1,08	1,8	€ 0,5531	€ 240,5889
uso domestico	4	1,16	2,2	€ 0,5940	€ 294,0531
uso domestico	5	1,24	2,9	€ 0,6350	€ 387,6154
uso domestico	6 o più	1,3	3,4	€ 0,6657	€ 454,4457
seconde case a disposiz.	1	0,84	1	€ 0,4302	€ 133,6605
garage e pertinenze	1	0,84		€ 0,4302	€ -
garage e pertinenze	2	0,98		€ 0,5019	€ -
garage e pertinenze	3	1,08		€ 0,5531	€ -
garage e pertinenze	4	1,16		€ 0,5940	€ -
garage e pertinenze	5	1,24		€ 0,6350	€ -
garage e pertinenze	6 o più	1,3		€ 0,6657	€ -

UTENZE NON DOMESTICHE:

TARIFFA DI RIFERIMENTO UTENZE NON DOMESTICHE

n°	categoria	kc applicata (coeff.potenziale di produzione)	kd applicata (coeff. di produzione kg/mq anno)	tariffa fissa €/mq	tariffa variabile €/mq
1	musei, biblioteche, associazioni luoghi di culto	0,32	2,6	€ 0,1826	€ 0,4818
2	campeggi , distrib. carburanti	0,67	5,51	€ 0,3824	€ 1,0210
3	stabilimenti balneari	0,38	3,11	€ 0,2169	€ 0,5763
4	esposizioni , autosaloni	0,3	2,5	€ 0,1712	€ 0,4633
5	alberghi con ristorante	1,07	8,79	€ 0,6106	€ 1,6288
6	alberghi senza ristorante	0,8	6,55	€ 0,4566	€ 1,2137
7	case di cura e riposo	0,95	7,82	€ 0,5422	€ 1,4490
8	uffici,agenzie,studi professionali	1	8,21	€ 0,5707	€ 1,5213
9	banche	0,55	4,5	€ 0,3139	€ 0,8339
10	negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	0,87	7,11	€ 0,4965	€ 1,3175
11	edicola,farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	8,8	€ 0,6106	€ 1,6306
12	attività artigianali tipo botteghe(falegname, idraulico,fabbro,elettricista , parrucchiere)	0,72	5,9	€ 0,4109	€ 1,0933
13	carrozzeria, autofficina	0,92	7,55	€ 0,5250	€ 1,3990
14	attività industriali con capannoni di produz.	0,43	3,5	€ 0,2454	€ 0,6486
15	attività artigianali con produzione beni specifici	0,55	4,5	€ 0,3139	€ 0,8339
16	ristoranti, trattorie	4,84	39,67	€ 2,7622	€ 7,3509
17	bar,caffè , pasticcerie	3,64	29,82	€ 2,0773	€ 5,5256
18	supermercato, pane pasta , alimentari , salumi	1,76	14,43	€ 1,0044	€ 2,6739
19	plurilicenze alimentari o miste	1,54	12,59	€ 0,8789	€ 2,3329
20	ortofrutta ,pescherie, fiori	6,06	49,72	€ 3,4584	€ 9,2131
21	discoteche	1,04	8,56	€ 0,5935	€ 1,5862

DI DARE ATTO CHE sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla provincia

DI STABILIRE le seguenti scadenze delle due rate di versamento della TARI:

1. I rata 30 luglio 2017
2. II rata 30 Novembre 2017
3. Unica soluzione 30 luglio 2017

DI DARE ATTO CHE le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2017.

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e nei modi fissati con le circolari del 28/02/2014 e del 11/11/2013.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione resa per alzata di mano, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Graziotto L.), astenuti n. zero.

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs n. 267/2000

COMUNE DI BALZOLA

Provincia di Alessandria

.....

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto **“IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 2017: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI- DETERMINAZIONE TARIFFE TARI”** in ordine alla regolarità tecnica .

Balzola, lì 19/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DEBERNARDI geom. Livio

COMUNE DI BALZOLA

Provincia di Alessandria

.....

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto **“IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 2017: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI- DETERMINAZIONE TARIFFE TARI”** in ordine alla regolarità contabile.

Balzola, lì 19/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DI MARIA Dr.ssa Maria Luisa

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GRIGNOLIO Armanda

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa DI MARIA Maria Luisa

Copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Lì 13/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa DI MARIA Maria Luisa

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Lì 13/03/2017

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to Dr.ssa DI MARIA Maria Luisa

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134 - 3° comma - D. Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 - 4° comma - D. Lgs. n. 267/2000 .

Lì, 13/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa DI MARIA Maria Luisa